

RG N. 1/2023 C.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

(sentenza di omologazione del concordato preventivo -
articoli 48 comma I,II e III e 112 CCII)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Filomena Errico Giudice

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 32-1/2022 R.G. promosso ex artt. 40 e 44 CCII in data 14/11/2022 da GLOBAL PERFUMES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. 02187350349), con sede in Parma, Piazzale Lunardi n. 11/A, in persona del legale rappresentante e liquidatore Azzali Stefano (ZZLSFN75H20G337P), assistita dall'avv. DE DOMINICIS RAFFAELLA (DDMRFL79B60H223T), con domicilio eletto in Parma, Strada Garibaldi n. 1, presso lo studio del difensore; ha emesso la seguente

SENTENZA

• premesso che:

con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 14 novembre 2022 GLOBAL PERFUMES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice e chiedendo altresì la concessione delle misure protettive c.d. tipiche;



con decreto del 24 novembre 2022 le misure protettive (già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza) sono state confermate per quattro mesi;

nel termine concesso ex art 44 comma I lett a) CCII, prorogato sino al 2 febbraio 2023, la documentazione prevista è stata depositata;

con decreto di data 1 marzo 2023 il Tribunale, acquisito il parere del Commissario e ritenuta l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, ha dichiarato aperta la procedura di concordato confermando il dott. LUCIANO RAGONE nelle funzioni di Commissario Giudiziale, e stabilendo, tra l'altro, la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori al 29 giugno 2023 e la data finale al 12 luglio 2023;

con decreto ex art 55 comma IV CCII del 21 marzo 2023 le misure protettive sono state prorogate per otto mesi;

nella propria relazione depositata ex art. 105 comma 1 CCII in data 15 maggio 2023, il Commissario ha osservato come la liquidazione dell'attivo aziendale e le risorse esterne destinate al soddisfacimento del ceto creditorio, avrebbero consentito il pagamento dell'1,16% dei crediti chirografari di una delle relative classi (classe 4) e, ritenendo tale circostanza in contrasto con i criteri indicati dall'art.84 comma IV CCII (percentuale minima del 20%), ha rilevato la sopravvenuta insussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta e di fattibilità del piano;

in data 15 maggio 2023 la ricorrente ha provveduto a depositare "*Modificazione della Proposta di Piano depositata in data 2 febbraio 2023*" unitamente ad attestazione integrativa del professionista incaricato ex art. 87 comma III CCII;

in data 18 maggio 2023 il Commissario ha depositato nuova relazione nella quale, alla luce delle modificazioni e delle integrazioni apportate dalla ricorrente, ha formulato parere positivo riguardo alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta e del piano;

le relazioni depositate dal Commissario in data 15 e 18 maggio 2023, sono state trasmesse a mezzo PEC alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma;

in data 9 giugno 2023 la ricorrente ha provveduto a depositare un "*Aggiornamento della Proposta di Piano depositata in data 2 febbraio 2023*" con la quale ha informato il Tribunale



dell'avvenuto smobilizzo dei titoli rilasciati in pegno da parte dei soci NICOLA E STEFANO AZZALI all'istituto di credito INTESA SANPAOLO S.P.A. a garanzia di linee di finanziamento concesse alla ricorrente; l'importo realizzato, pari ad €. 205.297,65, è stato destinato a decurtazione delle obbligazioni garantite;

è stata depositata relazione ex art 107 comma III CCII in data 13 giugno 2023 ad opera del Commissario unitamente alle ricevute delle comunicazioni eseguite nei confronti dei creditori ed all'elenco dei creditori legittimati al voto, con indicazione dell'ammontare per cui sono stati ammessi;

in data 21 giugno 2023 il Commissario ha provveduto al deposito della relazione definitiva ex art. 107 comma VI CCII unitamente alle ricevute delle comunicazioni eseguite ai creditori ex art 107 comma III CCII, precisando che:

“non sono state depositate proposte concorrenti da parte di terzi;

...nei termini di almeno dieci giorni prime della data iniziale stabilita per il voto (29 giugno 2023), come stabilito dall'art. 107 c. IV CCII,;

- non è stata effettuata nessuna osservazione alla Relazione depositata da parte del debitore e gli obbligati in via di regresso;

- nessun creditore ha esposto ragioni per il quale non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevato contestazioni sui crediti concorrenti;

...non si è resa necessaria nessuna modifica od integrazione alla Relazione del commissario giudiziale di cui agli ex artt. 105 e 107 co. 3 CCII depositata in data 13.06.2023”;

con decreto del 22 giugno 2023 il GD, ritenuto che la procedura prevista dagli artt. 105 e 107 CCII si fosse svolta regolarmente e che sussistessero i presupposti di legge, ha dichiarato procedersi alle operazioni di voto nei termini già indicati con decreto in data 1 marzo 2023, mandando alla cancelleria per la comunicazione immediata del provvedimento alla società debitrice ed al Commissario giudiziale ed onerando quest'ultimo della comunicazione ai creditori ed agli altri interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

il Commissario in data 23 giugno 2023 ha depositato le ricevute delle comunicazioni eseguite ai creditori;



in data 7 luglio 2023 ADER, in qualità di creditrice della società ricorrente, ha depositato informativa con cui ha allegato di non aver ricevuto la comunicazione del decreto emesso in data 1 marzo 2023 di ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

in data 13 luglio 2023 all'esito delle operazioni di voto il Commissario ha depositato la propria relazione ex art. 110 CCII;

con decreto del 19 luglio 2023 il Tribunale, viste le precisazioni articolate dalla ricorrente e dal Commissario riguardo alla nota depositata da ADER in data 7 luglio 2023, non ritenendo sussistenti fatti ostativi alla prosecuzione della procedura e nel contempo rilevando come il concordato preventivo proposto da GLOBAL PERFUMES S.R.L. fosse stato approvato da tutte le classi e dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, visti gli artt. 109 e 48 CCII ha :

- fissato udienza camerale per l'omologa in data 28 settembre 2023, delegandone la trattazione al Giudice Delegato;
- disposto l'iscrizione del decreto a cura della ricorrente presso il Registro Imprese;
- disposto la notifica del decreto, a cura della debitrice, al Commissario giudiziale ed agli eventuali creditori dissenzienti;

in data 21 settembre 2023 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere (art 48 comma II CCII) nel quale sono state evidenziate le circostanze gestionali successive al deposito della relazione ex art. 105 CCII;

il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato ai creditori dissenzienti; oltre al Commissario giudiziale ed alla ricorrente non vi sono altri soggetti costituiti, né risultano opposizioni all'omologa;

• rilevato che :

a) la proposta di concordato, anche successivamente alle modifiche apportate, si sostanzia nella cessione pro soluto ai creditori di tutte le attività della società; i tempi di adempimento sono stati quantificati in un periodo massimo di due anni dalla data di omologazione; la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento



l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, come peraltro attestato nella relazione ex art. 87 CCII (cfr. art. 84 co. 4 CCII);

nella proposta originario il passivo risulta così composto:

- € 3.991,85 quali debiti verso fornitori privilegiati per fatture emesse;
- € 5.116,72 quali debiti tributari per imposte dirette ed indirette;
- € 246.163,61 quali debiti pignorati;
- € 1.254.699,00 quali debiti chirografari verso banche;
- € 237.583,00 quali debiti chirografari verso fornitori;

l'attivo così composto:

- beni strumentali per un valore di € 3.000,00;
- partecipazione sociale in CONFIDI PARMA società consortile per azioni per un valore di € 500,00;
- titoli per un valore di € 242.731,41;
- giacenze di magazzino per un valore di € 1.438,73;
- crediti verso clienti per € 7.652,00;
- crediti tributari per € 57.453,22;
- altri crediti per € 3.041,09;
- cassa per € 462.936,00;
- finanza esterna per € 307.875,00;

la proposta originaria prevedeva il soddisfacimento del ceto creditorio nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati, comprensivo di interessi maturati e maturandi sino alla data del pagamento, entro il primo anno dalla data di omologa, e comunque in funzione delle attività liquidatorie, con avvio dei pagamenti nel primo anno successivo all'omologa;
- pagamento dei creditori chirografari suddivisi in 4 classi nei termini che seguono:

Classe 1: creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società assistito da garanzia dello Stato e da pegni su valori mobiliari dei soci, destinato ad essere soddisfatto in misura pari al 100%;



Classe 2: creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società assistito da garanzia dello Stato (MCC), destinato ad essere soddisfatto all'80%;

Classe 3: creditori che vantano crediti di natura chirografaria verso la società garantiti da fidejussioni rilasciate dai soci da liquidare nella percentuale del 30,03%;

Classe 4: tutti gli altri creditori chirografari destinati ad essere soddisfatti nella percentuale del 21,34%, avuto riguardo al credito maturato al 14 novembre 2022, entro il termine stimato per la realizzazione di tutte le attività liquidatorie previste dal piano di 2 anni dalla data di omologa;

oltre alla costituzione di un fondo rischi privilegiato per € 376.997,00 a favore di MEDIO CREDITO CENTRALE per le garanzie prestate a favore della società per i mutui chirografari accesi e ad un fondo rischi generico per € 40.000,00;

b) all'esito delle modifiche apportate alla proposta ed al piano in data 15 maggio 2023 e 9 giugno 2023 il debito complessivo chirografario verso istituti di credito è stato rideterminato in € 1.460.697 ; le variazioni apportate hanno riguardato:

1) l'esposizione debitoria nei confronti di BANCA POPOLARE DI MILANO, relativamente al mutuo chirografario garantito all'80% da MCC, variata in aumento da €. 169.303,89 ad €. 176.218,73 considerando gli interessi passivi non ancora contabilizzati al 30 aprile 2023;

2) lo stanziamento del "Fondo rischi generico" ridotto da €. 40.000,00 a €. 25.000,00;

3) la variazione in aumento per €. 124.056,00 del fondo rischi privilegiato denominato "Fondo rischi MCC" per uno stanziamento complessivo (in esito all'aggiornamento dello stanziamento relativo alla garanzia sul mutuo di BANCA POPOLARE DI MILANO di cui al punto 1 ed all'inserimento del 33% garantito da MCC del debito per scoperto di conto nei confronti della medesima BPM) ad €. 501.033,00 così suddiviso:

istituto bancario	valori contabili al 30.04.2023	% stanziamento	fondo
mutuo Intesa Sanpaolo s.p.a.	186.295	80 %	149.036
mutuo Banca Popolare di Milano	176.219	80 %	140.975
mutuo Banca Valsabbina	88.225	80 %	70.580
mutuo Credito Emiliano (credem)	21.937	100 %	21.938



Scoperto di conto Banca Pop. di Milano 359.104 33 % 118.954

4) l'incremento dello stanziamento relativo ai costi sostenuti successivamente al 14 novembre 2023 per canoni di locazioni dovuti per l'utilizzo della sede aziendale da €. 11.257,00 ad €. 15.009,26 oltre ad € 2.000 pari ai costi di inventario, stima e vendita con un aumento ad € 22.009,00 dello stanziamento per costi di procedura;

5) un ulteriore apporto di "Finanza esterna" da parte dei soci per €. 30.000,00 al fine di supportare lo modifiche proposte , condizionato all'omologa del concordato;

6) istituzione di una nuova classe di creditori (numero 4) nella quale è stato inserito il creditore BANCA POPOLARE DI MILANO per i crediti di natura chirografaria assistiti da garanzia al 33% di MCC (importo del credito vantato €. 359.104,73; percentuale di soddisfacimento 33,00%; importo a favore del creditore €. 118.504,56);

7) modifica della classe relativa ai creditori "residuali" (in origine numero 4 divenuta numero 5) dalla quale è stato escluso il creditore chirografario BANCA POPOLARE DI MILANO autonomamente inserito nella classe numero 4;

c) all'esito delle modifiche apportate alla proposta ed al piano in data 9 giugno 2023 il debito complessivo chirografario verso istituti di credito è stato rideterminato in € 1.255.400 ;

d) la proposta come da ultimo modificata prevede:

“-il pagamento integrale delle spese di procedura;

-il pagamento integrale dei Creditori in prededuzione;

-il pagamento integrale, comprensivo di interessi maturati e maturandi sino alla data del pagamento, dei Creditori privilegiati entro 1 anno dalla data di omologa;

-il pagamento dei creditori chirografari suddivisi nelle 5 classi così distinte:

Classe 1: creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società ma assistito da garanzia dello Stato e da pigni su valori mobiliari dei soci che verranno soddisfatti al 100%;

Classe 2: creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società ma assistito da garanzia dello Stato (MCC) che verranno soddisfatti al 80%;



Classe 3: creditori che vantano crediti di natura chirografaria verso la società garantiti da fidejussioni rilasciate dei soci da liquidare in 30,03%;

Classe 4: creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società ma assistiti da garanzia dello Stato (MCC) che verranno soddisfatti al 33%;

Classe 5: tutti gli altri creditori chirografari che verranno soddisfatti nella percentuale del 21,34%”;

• considerato che:

all’esito delle operazioni di voto svoltesi tra il 29 giugno 2023 ed il 12 luglio 2023 il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 110 CCII, dalla quale risultano le seguenti espressioni di voto:

Classe 1 - creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società, assistito da garanzia totale dello Stato e da pegni su valori mobiliari dei soci per i quali si ipotizza una percentuale di soddisfazione pari al 100,00%; totale votanti € 22.449,39; contrari 0; favorevoli 100%; non votanti 0;

Classe 2 - creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società assistito da garanzia parziale dello Stato, con diritto di voto, per i quali si ipotizza una percentuale di soddisfazione pari al 80,00% (garanzia MEDIO CREDITO CENTRALE); totale votanti € 450.738,45; contrari 0; favorevoli 100%; non votanti 0;

Classe 3 - creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società garantito da fidejussioni rilasciate dai soci, con diritto di voto, per i quali si ipotizza una percentuale di soddisfazione pari al 30,03%; totale votanti € 466.251,47; contrari 0; favorevoli 99,89%; non votanti 0,11%;

Classe 4 - creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società, assistito da garanzia parziale dello Stato, con diritto di voto, per i quali si ipotizza una percentuale



di soddisfazione pari al 33,00% (garanzia Medio Credito Centrale); totale votanti € 359.104,73;

contrari 0; favorevoli 100%; non votanti 0;

Classe 5 - tutti gli altri creditori che vantano un credito di natura chirografaria verso la società, con diritto di voto, per i quali nel piano si ipotizza una percentuale di soddisfazione pari al 20,55%; totale votanti € 252.955,85;

contrari 0%; favorevoli 67,71%; non votanti 32,29%;

TOTALE: contrari 0,00%; favorevoli 94,60%; non espressi 5,40%;

•ritenuto che:

a) la procedura si sia regolarmente svolta;

b) il concordato preventivo proposto da GLOBAL PERFUMES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE sia stato approvato da tutte le classi e dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto (art 109 CCII);

c) anche successivamente alle modifiche alla proposta ed al piano ed all'integrazione all'attestazione di cui all'art 87 comma III CCII - depositate (15 maggio e 9 giugno 2023) nel termine di venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori (art. 105 comma IV CCII) - permangano con riguardo alla proposta ed al piano concordatario le condizioni di ammissibilità e fattibilità verificate con decreto ex art . 47 CCII emesso in data 1 marzo 2023 ed in particolare che:

- la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 % l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, come attestato nella relazione ex art. 87 CCII (art. 84 comma IV CCII);

- la proposta assicuri, anche attraverso un'adeguata distribuzione delle risorse esterne, il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 % del loro ammontare complessivo (art. 84 comma IV CCII);

d) le classi risultino costituite secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, prevedano parità di trattamento per i creditori della medesima classe e trattamento



differenziato tra creditori concorsuali appartenenti a classi diverse (art 85 comma I CCII);
il piano preveda la suddivisione in classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 85 co. 2 CCII);
e) il trattamento stabilito per ciascuna classe non determini un'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 85 comma IV);
f) il piano risulti fattibile e non manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
g) il concordato consista, in parte, nella cessione di beni e che (art 114 CCII) si renda pertanto necessario provvedere alla nomina di un Liquidatore individuato dalla stessa ricorrente nella proposta nella persona del Dott. LAZZARO ROCCO GATTI , dottore commercialista iscritto all'ODCEC con studio in Parma, Via Petrarca 9 , con il quale è stato concordato un compenso di € 10.400 oltre accessori affinché quest'ultimo provveda alla liquidazione con le modalità previste per le vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;

P.Q.M.

visti gli artt. 48 e 112 CCII

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

1- omologa il concordato preventivo proposto da GLOBAL PERFUMES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. 02187350349), con sede in Parma, Piazzale Lunardi n. 11/A, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore AZZALI STEFANO (ZZLSFN75H20G337P);

2 - nomina Liquidatore Giudiziale il dott. LAZZARO ROCCO GATTI precisando che al Liquidatore si applicano gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358 CCII nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 osservate le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3 - nomina il seguente comitato dei creditori:

- METALPARMA SRL;
- DM SERVICE & C. SAS;



- ERREDUE SERVICE SRL;

4 - dispone che il concordato venga attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale (artt. 114 e 118 CCII), secondo le seguenti disposizioni esecutive:

5 - dispone che il Liquidatore:

a) provveda ad acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna; ad esercitare, o se pendente, a proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti (art 115 CCII);

b) provveda ad effettuare, con l'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed il visto del GD le vendite, le cessioni e ai trasferimenti funzionali all'esecuzione del concordato in applicazione delle disposizioni sulle vendite previste nella liquidazione giudiziale (art 114 comma IV CCII) in quanto compatibili (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art 490 c.p.c. almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione dell'offerta);

c) ai fini di quanto previsto ai punti precedenti (a e b), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, provveda a trasmettere al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un programma delle attività di liquidazione e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, dovrà essere trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

d) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, provveda a munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

e) richieda il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

f) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, proceda al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia a mezzo PEC a tutti i creditori, al Giudice Delegato ed al



Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

g) provveda a depositare le somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura; i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

h) registri ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

i) provveda a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati dal parere del Comitato dei Creditori, con la previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata. I piani di riparto saranno trasmessi al Giudice Delegato, inviati a mezzo PEC a tutti i creditori avvertendoli che decorrerà il termine perentorio di quindici giorni per formulare osservazioni allo stesso Liquidatore; il Commissario giudiziale procederà alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

l) depositi le somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo le modalità di cui all'art 232 comma IV CCII;

m) provveda a comunicare, con periodicità semestrale, le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione al Commissario Giudiziale il quale dovrà darne notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e dovrà depositarne copia presso la cancelleria del Tribunale (art 114 comma V CCII);

n) compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, predisponga e depositi il conto della gestione a norma dell'art 231 CCII;

o) conclusa l'esecuzione del concordato (art 114 comma V CCII), comunichi al Commissario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale e dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori; il Commissario ne darà notizia a mezzo PEC o raccomandata A/R, con le sue osservazioni e all'attestazione riguardo all'avvenuta presentazione ed alla completezza della documentazione comprovante i pagamenti, al Pubblico Ministero ed ai creditori, anche mediante pubblicazione nell'area del sito internet



www.fallimentiparma.it riservata a questi ultimi e ne depositerà copia presso la cancelleria del Tribunale;

6 - dispone che il Commissario Giudiziale:

- a) sorvegli (art 118 comma I CCII) l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni; per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo;
- b) rediga, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma I CCII, un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma IX CCII e lo trasmetta ai creditori;
- c) conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma IX CCII;
- d) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori al fine delle eventuali iniziative da adottare ex artt. 119 e 120 CCII;

7 - precisa che resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si dovesse rivelare necessaria nella fase di attuazione del concordato;

8 - dichiara ex art 113 CCII la chiusura della procedura di concordato preventivo;

9 - manda alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art 45 CCII e per la comunicazioni alla ricorrente, al PM , al Commissario ed al Liquidatore.

Parma, 7 novembre 2023

Il Giudice Rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

